Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 22 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. dott. Jean Bastiaan Hubrecht il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dei Paesi Bassi, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 19 marzo 1938 - Anno XVI

(1074)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 settembre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor De Angelis Antimo fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 luglio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Grappini Francesco fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 8 luglio 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 luglio 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Petitto Remo fu Mariano.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 10 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Signorile Francesco, fu Nicolantonio.

(1005)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 gennaio 1938-XVI, n. 167.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1397, concernente l'aumento di L. 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1937-XV, n. 1397, concernente l'aumento di lire 1.500.000 del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 168.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.

VITTORIO EMANELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 169.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 656, con il quale si stabilisce un concorso finanziario dello Stato nella costruzione del nuovo collettore della città di Ancona e si dettano norme giuridiche per l'approvazione e l'attuazione del nuovo piano regolatore generale della città stessa.

VITTORIO EMANELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 656, con il quale si stabilisce un concorso finanziario dello Stato nella costruzione del nuovo collettore della città di Ancona e si dettano norme giuridiche per l'approvazione e l'attuazione del nuovo piano regolatore generale della città stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 170.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941 il termine e le agevolazioni fiscali del piano regolatore delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga fino al 12 luglio 1941 il termine e le agevolazioni tributarie del piano regolatore delle vie San Tommaso, Bertola e Mercanti e degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 171.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1630, col quale si autorizza la spesa di L. 60.000.000 per la costruzione della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1630, col quale si autorizza la spesa di lire 60.000.000 per la costruzione della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 172.

Agevolazioni fiscali per la illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi d'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica 8 luglio 1924, successivamente modificato;

Visto il testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, successivamente modificato;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di consentire agevolezze al consumo dell'energia elettrica per illuminazione delle mostre dei negozi e dei pubblici esercizi della Capitale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consumi di energia elettrica, che si verificano per l'illuminazione delle mostre esterne e delle insegne dei pubblici esercizi e dei negozi della città di Roma, dopo l'orario di chiusura fissato dalle competenti autorità, sono esonerati dal pagamento delle imposte erariale e comunale.

Il Ministro per le finanze stabilirà le norme e le cautele per la concessione dell'esonero stesso.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 173.
Aliquota ridotta di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali impiegati per generare energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti a favore delle aziende che producono energia elettrica con impiego di residui della distillazione di oli minerali e che si trovano nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idrica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aliquota di tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali classificabili nella voce 644 *a*) della tariffa dei dazi doganali, con densità superiore a 0,890, alla temperatura di 15°, impiegati, sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze, per generare energia elettrica da aziende le quali, in base ad attestazioni da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, risultino trovarsi nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica, è, a decorrere dal 18 novembre 1937-XVI, stabilita in L. 35 al quintale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 — Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 174.
Modificazione alla tariffa doganale per le merci libiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, che approva la tariffa dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere alle sedie a sdraio in tela l'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce « Sedie a sdraio di pelle » della tariffa dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci libiche, approvata col R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, è modificata come appresso: « Sedie a sdraio di pelle o di tela ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 175.
Chiusura della liquidazione coatta della Sezione 1ª (industriale) del Sindacato calabrese per gl'infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gl'infortuni degli operai sul lavoro ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;
Veduto il R. decreto 15 settembre 1932 con il quale la liquidazione volontaria della Sezione prima (industriale) del Sindacato Calabrese per gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Catanzaro, fu trasformata in liquidazione coatta;
Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla conservazione degli archivi ed alla destinazione del residuo attivo, e che, pertanto, la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la liquidazione coatta della Sezione prima (industriale) del Sindacato Calabrese per gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Catanzaro, disposta col R. decreto 15 settembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 176.

Modificazioni al testo della « Determinazione delle zone di vigilanza » allegato al R. decreto 16 febbraio 1931, n. 160.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti l'art. 67 del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, il R. decreto 10 luglio 1925, n. 1248, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 160, col quale sono state determinate e descritte le zone di vigilanza doganale;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1934, n. 202, che ha recato modificazioni alle zone di vigilanza doganale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella « Determinazione e descrizione delle zone di vigilanza » allegata al R. decreto 16 febbraio 1931, n. 160, vengono apportate le modificazioni di cui all'allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 105. — MANCINI.

ALLEGATO.

Modificazioni al testo della « Determinazione delle zone di vigilanza » allegato al R. decreto 16 febbraio 1931, n. 160.

Provincia di Sondrio.

Il testo è sostituito come segue:

La linea che delimita la zona di questa provincia si collega con quella della provincia di Como. Da tal punto segue il corso del fiume Adda fino alla confluenza col torrente Venina; indi segue il corso del Venina sino alle case di Venina senza comprenderle nella zona e per le valli di Agnedo e di Videl raggiunge il Passo di Salto ove si congiunge con la linea di delimitazione della provincia di Bergamo.

Da Passo del Salto continua a svolgersi lungo il confine provinciale seguendo la linea di displuvio dei monti Soliva, Pizzo Redorta, Pizzo Coca, Pizzo del Diavolo, Torena, Cleno e Venerocolo, dove si congiunge con la linea che delimita il territorio della provincia di Brescia per raccordarsi con la linea di delimitazione della zona di vigilanza compresa in quest'ultima provincia.

Al Passo di Pietra Rossa la linea, dopo di avere attraversato il territorio della provincia di Brescia, continua a svolgersi lungo il confine provinciale seguendo il displuvio dei monti: cima Savoretta, Gavia, Corno dei Tre Signori, Punta S. Matteo, Vioz e Cevedale; al monte Cevedale si congiunge con la linea di delimitazione della zona della provincia di Bolzano.

Al testo allegato al decreto suddetto è aggiunto quanto segue:

Provincia di Brescia.

La linea che delimita la zona di vigilanza di questa provincia si raccorda con quella della provincia di Sondrio. Da Monte Venerocolo segue la linea di delimitazione con la provincia di Bergamo, quindi attraversa la rotabile Schilpario-Paisco Loveno e volge a nord-est seguendo la Val Paisco, il torrente Allione sino alla sua confluenza con l'Oglio, segue la rotabile della Val Camonica sulla sponda sinistra dell'Oglio sino all'abitato di Rino comprendendolo nella zona. Quindi accentuando l'andamento verso Est corre nella Val Gallinera sino al Passo omonimo dove dirigendosi a nord segue Malga Aviolo, Val Paghera, attraversa l'Oglio, raggiunge Vezza d'Oglio comprendendola nella zona, corre nella Val Grande a nord di Vezza e raggiunge il confine provinciale al Passo della Pietra Rossa raccordandosi alla linea che delimita la zona della provincia di Sondrio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1938-XVI.

Nomina di una Commissione per lo studio e la proposta di norme intese a semplificare l'opera dell'Amministrazione del debito pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il relativo regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduti i Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, 15 giugno 1915, n. 859, 22 dicembre 1915, n. 1800, 2 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917, n. 1860, e 22 settembre 1918, n. 1300, concernenti l'emissione dei prestiti di guerra, redimibili e consolidati;

Veduti il R. decreto-legge 10 maggio 1923-I, n. 968, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e il R. decreto-legge 28 febbraio 1924-II, n. 210, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, con i quali venne autorizzata l'emissione, rispettivamente, delle obbligazioni delle Venezie e di un prestito redimibile 4,75 per cento;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926-V, n. 1831, convertito nella legge 23 dicembre 1926-V, n. 2235, concernente l'emissione del prestito nazionale consolidato 5 per cento del Littorio;

Veduto il R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 995, concernente l'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento, per sostituire le rendite dei debiti consolidati 5 per cento e del Littorio 5 per cento;

Veduto il R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 118, relativo all'emissione di un prestito nazionale « rendita 5 per cento »;

Veduto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del detto prestito;

Veduti la legge 6 luglio 1922, n. 915, e il R. decreto-legge 22 marzo 1923-I, n. 583, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, concernente l'emissione dei buoni novennali del tesoro;

Veduti i Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, contenenti le norme per il servizio dei buoni del tesoro poliennali;

Veduto il R. decreto 6 marzo 1924-II, n. 299, col quale venne affidata alla Direzione generale del debito pubblico la gestione dei buoni del tesoro novennali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riforma della legislazione concernente la gestione dei prestiti consolidati e redimibili, emessi dallo Stato, col fine di rendere maggiormente semplice e spedita l'opera della Direzione generale del Debito pubblico, che li amministra;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione, con l'incarico di procedere alla revisione della legislazione sul Debito pubblico e di proporre le modificazioni, i coordinamenti, ed, eventualmente, le nuove norme occorrenti per raggiungere il fine di rendere maggiormente semplici e spedite le prestazioni della Direzione generale del Debito pubblico verso i portatori di titoli dei prestiti, emessi dallo Stato e gestiti dalla detta Amministrazione, eliminando anche incertezze e disparità di trattamento fra i portatori delle varie rendite; lasciando comunque integre le essenziali garanzie delle quali essi fruiscono.

Art. 2.

A far parte della Commissione, considerata nel precedente art. 1, sono chiamati:

S. E. il cav. di gr. cr. dott. Giuseppe Fagiolari, presidente di sezione del Consiglio di Stato, con le funzioni di presidente della Commissione;

Comm. dott. Ciro Gini, consigliere della Corte di cassazione;

Gr. uff. dott. Gaetano Balducci, consigliere della Corte dei conti;

Gr. uff. dott. Erasmo Caravale, direttore generale del commercio nel Ministero delle corporazioni;

Gr. uff. dott. Paolo Grassi, direttore generale del tesoro nel Ministero delle finanze;

Gr. uff. dott. Augusto Ortona, sostituto avvocato generale dello Stato;

Gr. uff. dott. Clemente Potenza, direttore generale del Debito pubblico nel Ministero delle finanze.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate ai seguenti funzionari:

Comm. dott. Ugo Conti, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Cav. dott. Vittorio Belmonte, consigliere nel Ministero delle finanze;

Dott. Romeo Picchetti, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1075)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati in data 17 marzo 1938-XVI, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, concernente il riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1938-XVI, n. 62.

(1085)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 12 marzo 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 111, recante agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari.

(1086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Quote di integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici per le vendite effettuate nei mesi da giugno a dicembre 1937.

Con decreto del 21 febbraio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1938-XVI, reg. 6, fog. 145, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, ai venditori di prodotti serici, per le vendite effettuate nei mesi da giugno a dicembre 1937.

(1087)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %.

Si avvertono coloro che possano avervi interesse, che, per l'ammortamento al 1° aprile 1938-XVI delle obbligazioni del Debito redimibile 4,75 % netto, emesse in dipendenza del Regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, sarà provveduto, giusta la facoltà prevista dall'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, mediante acquisti sul mercato dei titoli da estinguere.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1071)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Media dei cambi e dei titoli

del 16 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,65
Francia (Franco)	58 —
Svizzera (Franco)	437 —
Argentina (Peso carta)	4,91
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,65
Danimarca (Corona)	4,2255
Norvegia (Corona)	4,756
Olanda (Fiorino)	10,54
Polonia (Zloty)	358,10
Portogallo (Scudo)	0,8604
Svezia (Corona)	4,8745
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6335
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,625
Id. 3,50% (1902)	71,25
Id. 3,00% Lordo	52,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,45
Id. id. 5 % (1936)	93,875
Rendita 5% (1935)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,925
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole (rendita consolidato 3,50 %).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 414335, di annue L. 28, intestato a Nunziata Filomena-Giovanna di Sabato.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato col R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3893)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 11850 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia Trento — Intestazione: Pret Eleonora di Emanuele — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 28 — Numero del certificato provvisorio: 113 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 2 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia Catanzaro — Intestazione: Sindacato provinciale professioni legali ed economiche di Catanzaro — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 113 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia Piacenza — Intestazione: Congregazione di carità di Alseno — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Presito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3829)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone, di Fratterosa, di Frontino, di Lunano, di Montegrimano e di Piobbico, in provincia di Pesaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone, di Fratterosa, di Frontino, di Lunano, di Montegrimano e di Piobbico, in provincia di Pesaro;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1019)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Marino, di Filetto (Chieti), di Cariati (Cosenza) e di Bisenti (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto in-

terministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Marino e di Filetto, in provincia di Chieti, di Cariati, in provincia di Cosenza; e di Bisenti, in provincia di Teramo;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1020)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta), in liquidazione).

Nella seduta tenuta il 23 febbraio 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta), in liquidazione, il sig. Salvatore Bellitti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XVI, n. 1400.

(1088)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 3 marzo 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro), in liquidazione, il sig. conte Antonino Scrugli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1089)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Esami di idoneità per la promozione a primo ispettore metrico (grado 9°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 novembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio successivo, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 312, con il quale fu approvata la graduatoria del precedente esame di idoneità;

Considerato che nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica sono vacanti posti di grado 9°;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di idoneità per la promozione a primo ispettore metrico (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Tali esami avranno luogo in Roma, in giorni che verranno fissati con successivo provvedimento.

Art. 2.

Saranno ammessi agli esami i funzionari metrici di grado 10° che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuti almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi decimo ed undecimo, o otto anni, se muniti di laurea o di titoli equipollenti tenendo conto del periodo di prova, del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, del tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922, e di quello prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, che hanno partecipato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A. O., valutati a norma delle disposizioni vigenti.

Nel computare l'anzianità degli impiegati provenienti da altri ruoli, si applicheranno le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960, integrato dall'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 3.

I funzionari di cui sopra, che intendono sostenere gli esami di idoneità, devono presentare domanda in carta da bollo da L. 6 alla Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento - Div. metrica - non più tardi del giorno 30 aprile 1938-XVI.

Art. 4.

I concorrenti che saranno dal Consiglio di amministrazione riconosciuti meritevoli di essere ammessi agli esami, dovranno sostenere tre prove scritte, di cui una pratica, ed una prova orale sul programma annesso al regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

Gli esami scritti si svolgeranno sulle seguenti materie:

1. Leggi, regolamento ed istruzioni amministrative sul servizio metrico.
2. Regolamento sulla fabbricazione metrica e relative istruzioni.
3. Prova pratica sul saggio dei metalli preziosi.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice composta di cinque membri, a norma dell'art. 41 del citato R. decreto 2960. La Commissione sarà presieduta da un consigliere di Stato. Funzionerà da segretario un impiegato dipendente dal Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Le prove scritte e la prova orale saranno tenute e giudicate secondo le norme fissate dall'art. 42 del ripetuto R. decreto 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

(1073) p. *Il Ministro:* RICCI.

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio successivo registro 5 Corporazioni, foglio n. 359, con il quale venne indetto un concorso per esame a 10 posti di ispettore metrico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel cennato articolo venne espressa riserva di stabilire con successivo provvedimento la data delle prove scritte;

Vista la nota 17 gennaio a. c. n. 1908-15-2-1-3-1 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà il suo assenso a che le prove stesse si svolgano nei giorni sottoindicati;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con il decreto citato nelle premesse; sono fissate per i giorni 12, 13, 14, e 15 aprile 1938-XVI, alle ore 9 in Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

(1055) p. *Il Ministro:* RICCI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.